



**COMUNE DI ORZIVECCHI
PROVINCIA DI BRESCIA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione C.C. n. 03 del 16/02/2007.

Pubblicato all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi contestualmente alla sopraccitata deliberazione e per ulteriori quindici giorni dal 07.03.2007 al 21.03.2007 ai sensi dell'art.78 del vigente statuto comunale

Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 dl D.Lgs.446/97, disciplina l'applicazione della compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche istituita dall'art.1 D.Lgs.28 settembre 1998 n.360 e successive modificazioni.

ART.2 DETERMINAZIONE ALIQUOTE

Secondo il disposto dall' art.1, comma 142, Legge 27 dicembre 2006 n.296, il consiglio comunale può disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La misura dell'addizionale è determinata annualmente dal Consiglio Comunale, entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione.

Ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, il consiglio comunale del Comune di Orzivecchi determina, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'Irpef nella misura di 0,5 punti percentuali.

ART.3 TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

L'addizionale comunale è dovuta dal contribuente che ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote determinate annualmente, al reddito imponibile dell'anno precedente. In caso di cessazione in corso d'anno del rapporto di lavoro, l'addizionale residua è prelevata in un'unica soluzione.

Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota applicata è quella deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Il versamento dell'addizionale comunale è effettuato direttamente al Comune di Orzivecchi, attraverso un apposito codice tributo assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART.4 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E RINVII

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art.22 della L.7 agosto 1990 n.241, così come modificato dall'art.15 c.1 della Legge 11 febbraio 2005 n.15, è tenuto a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Quanto previsto nel presente regolamento si intende automaticamente aggiornato per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della modifica formale del presente regolamento, si applica la norma prevalente. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART.5 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività, unitamente alla deliberazione di approvazione.